



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

SINDACO

PROT. N. 8690 DEL 19/05/2025

Servizio:

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 35 del 19/05/2025

Oggetto: Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi anno 2025.

IL SINDACO

VISTO il D.lgs n.267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 54, comma 4;

VISTO il D.lgs n.267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 50 comma 5 ;

VISTO la L. 353 del 21/11/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTO il resoconto della riunione plenaria del 6 febbraio 2025 svoltasi presso la Prefettura di Lecce concernente le attività di pianificazione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia – Stagione AIB 2025 che evidenzia la necessità di una maggiore attenzione da parte delle Amministrazioni comunali per tutte le attività preventive e di pianificazione che devono essere attuate entro il mese di Maggio e comunque prima dell'inizio della stagione AIB (attività di di pulizia dei fondi rurali, dei terreni incolti e/o abbandonati);

VISTE le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle province di Bari, Barletta-Andria Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, in attuazione del R.D. n. 3267/1923.

VISTO l’art. 59 del T.U. n. 773 del 18/6/1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTA la L. n. 116 del 11/08/2014 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo e la tutela ambientale”.

VISTA la Deliberazione n. 758 del 29/05/2023 con la quale Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 – 2025

VISTO che, ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M. 20/12/2001 recante “Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”, dell’art. 3 della legge n. 353 del 21/11/2000 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e dell’art. 15 della legge regionale n. 18 del 30/11/2000 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi Decreti e ordinanze del Presidente della Giunta regionale SEZIONE PRIMA e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi), si rende necessario adottare, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare anche nel 2025 la pericolosità degli incendi boschivi;

VISTO il D.lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’ art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità

VISTA la Legge n.353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTO il D.lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”

VISTO il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;
Constatato che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;
Atteso che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell’art.54, comma 4, del D.lgs n.267 2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTI:

- il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 e smi;
- il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 e smi;
- la L. n. 353 del 21/11/2000 e smi;
- la L. n. 100 del 12/07/2012 e smi;
- il D.Lgs n. 152 del 2006 e s.m.i;
- la L.R. n. 18 del 30/11/2000 e smi;
- il D.M. n. 30125/2009 e s.m.i;
- la L.R. n. 3 del 25/02/2010 di istituzione dell’Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali;
- la L.R. n. 38 del 12/12/2016 e smi;
- la L.R. n. 53 del 12/12/2019 e smi;
- la L.R. n. 1 del 21.03.2023;

ORDINA

- ai proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree, di realizzare fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo;
- ai proprietari, affittuari e conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni adibiti a pascolo, di realizzare una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;
- ai proprietari, affittuari e conduttori, a qualsiasi titolo, di suoli edificatori, fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura ricadenti in ambito urbano, di realizzare una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;
- a tutti i proprietari di terreni limitrofi al tracciato ferroviario, durante tutto il periodo di “massima pericolosità” per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate, e a pascolo della Regione Puglia, di tenere sgombri da vegetazione secca e da ogni altro materiale combustibile i terreni confinanti con la sede ferroviaria fino a 20 metri dal confine ferroviario. Lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a bosco non possano distare meno di 50 metri dalla più vicina rotaia. (D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 (artt. 52, 55, 56).
- È fatto obbligo, entro il 31 maggio 2025, ai proprietari, conduttori, nonché agli enti pubblici e privati responsabili della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di procedere all’apertura, al ripristino, alla ripulitura e al diserbo dei viali parafulmine, con particolare attenzione alle aree di confine adiacenti a strade, ferrovie e terreni seminativi, pascolativi, incolti o ricoperti da vegetazione cespugliosa

Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio comunale, devono rispettare le disposizioni della L.R. n. 38/2016 nonché le indicazioni del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente.

Per l’inosservanza della presente Ordinanza, a norma dell’art. 12 lett. a) della Legge Regionale n. 38/2016

e s.m.i., è prevista una sanzione amministrativa compresa tra € 500,00 ed € 2.500,00.

L'attività di vigilanza e di accertamento delle violazioni previste dalla presente Ordinanza, nonché da tutte le altre norme richiamate, è svolta dal Comando di Polizia Locale e dagli altri Enti territoriali competenti per legge

Per tutto quanto sopra,

DISPONE

che il Comando di Polizia Locale metta in atto tutte le iniziative necessarie alla vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza sull'intero territorio comunale;

la trasmissione della presente Ordinanza ai seguenti soggetti:

Comando Polizia Locale

Comando Stazione Carabinieri di Veglie

Comando Provinciale dei VV.FF. di Lecce

Provincia di Lecce – Servizio Viabilità

Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Lecce

Comando Regionale Corpo Forestale dello Stato Puglia

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede competente, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104, recante il “Codice del processo amministrativo”.

La pubblicazione della presente Ordinanza sul sito web istituzionale e sull'Albo Pretorio online, e che della stessa venga data ampia pubblicità attraverso affissione pubblica e tutti gli strumenti ritenuti utili per la sua massima diffusione.

Veglie, **19/05/2025**

IL SINDACO

F.TO Dott.ssa Mariarosaria DE BARTOLOMEO

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.